

L'intreccio tra i saperi per il bene del costituzionalismo ambientale

di Pierluigi Mascaro

1. Introduzione. - 2. La prospettiva costituzionale. - 3. La prospettiva comparata. - 4. Una conclusione aperta: tra diritto ed altre scienze.

1. - Introduzione. Il costituzionalismo ambientale e la prospettiva dell'ambiente inquadrato tra il diritto e le altre scienze sono decisivi per il nostro presente e pongono questioni cruciali per il nostro futuro. In questa breve trattazione, si guarderà a questo tema da tre differenti angolazioni, la prima legata al diritto costituzionale, la seconda alla comparazione, la terza al confronto con le altre scienze.

2. - La prospettiva costituzionale. Un primo fattore di rilevanza del tema, nella prospettiva del diritto pubblico e costituzionale in particolare, concerne la revisione degli artt. 9 e 41 della Carta fondamentale dove, al primo degli articoli menzionati, sono stati inseriti i termini «ambiente», «biodiversità», «ecosistemi» e «tutela degli animali», il tutto «anche nell'interesse delle future generazioni». Si tratta di una modifica importante, che inserisce elementi di novità e, in parte, recepisce e precisa quanto già elaborato in passato da dottrina e giurisprudenza. L'ambiente, infatti, era già da tempo presente nella trama costituzionale, e fortemente collegato ad altri principi più tradizionali. Un primo punto di connessione evidente si può stabilire con il diritto alla salute, sancito all'art. 32 Cost., grazie ad una serie di politiche nazionali, europee ed internazionali e ad una consolidata giurisprudenza costituzionale non soltanto italiana, che ha sottolineato l'importanza della salubrità dell'ambiente ai fini del benessere individuale e collettivo¹. A tal proposito, già si può notare l'importanza del dialogo tra diritto e altre scienze: una pubblicazione delle *National Academies of Science, Engineering and Medicine* del 30 agosto 2022 parla del futuro delle c.d. *Environmental Health Sciences*², che hanno costituito una delle basi su cui l'amministrazione Biden è riuscita a far approvare un testo di legge cruciale al riguardo³, nonostante l'azione di contrasto di molti portatori d'interessi e della stessa Corte Suprema⁴.

Un secondo principio costituzionale collegato all'ambiente è quello di uguaglianza (art. 3 Cost.), vista sotto diverse angolature: solo in un contesto di vita e di lavoro adeguato è possibile realizzare quel pieno sviluppo della persona umana, che si collega anche a condizioni di esistenza dignitose e ad un'equa distribuzione della ricchezza. Per portare un altro esempio relativo alla non discriminazione, si può fare riferimento alla conferma dei dati secondo cui i danni ambientali globali (legati al mutamento climatico) saranno più gravi per le popolazioni più povere, già sfruttate e vulnerabili⁵. L'impatto degli eventi estremi, in particolare, produrrà danni inversamente proporzionali al reddito. La Rivista *Science*, al riguardo, ha pubblicato, nel settembre 2021, un articolo intitolato *Intergenerational inequities in exposure to climate extremes*, da cui si deduce come chi nasce oggi subirà i danni del cambiamento climatico in maniera molto più intensa rispetto ai propri genitori e nonni⁶.

Anche il ripudio della guerra (art. 11 Cost.), in terzo luogo, può essere collegato alle tematiche ambientali

¹ *Ex multis*, D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022; J. ZINSSTAG et al. (eds), *One Health. The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*, Cabi, 2021.

² Si tratta del documento *Toward a Future of Environmental Health Sciences. Proceedings of a Workshop*, scaricabile al sito <https://nap.nationalacademies.org/read/26639/chapter/1>.

³ Si tratta del *Inflation Reduction Act of 2022 (IRA)*, che ha stanziato 369 miliardi di dollari, per i prossimi dieci anni, in programmi per la sicurezza energetica e il cambiamento climatico.

⁴ Si può leggere in quest'ottica il caso *West Virginia v. Environmental Protection Agency* del 30 giugno 2022.

⁵ M. NADDAF, *Climate change is costing trillions - and low-income countries are paying the price*, in *Nature*, 2022, 7 novembre 2022.

⁶ W. THIERY - S. LANGE et al., *Intergenerational inequities in exposure to climate extremes*, in *Science*, 2021, 374, 6564, 158-10.

e ai livelli di salute pubblica⁷. Ci sono infatti tanti modi per condurre operazioni belliche o per ostacolare il mantenimento della pace; e squilibri sociali come quelli menzionati sono strettamente connessi, anche in termini di mancata o iniqua distribuzione della ricchezza, all'insorgere dei conflitti.

Sulla base di questi esempi, si può asserire che la Carta costituzionale contempla un intreccio di disposizioni strettamente collegate fra loro e relative alla necessità di cambiare passo in tema di tutela dell'ambiente e promozione delle politiche ambientali: salute, pieno sviluppo della persona, equa distribuzione della ricchezza, eguaglianza, pace. In questa prospettiva, inoltre, si pongono le basi per il definitivo superamento del dualismo che ha visto la contrapposizione fra antropocentrismo e biocentrismo: l'uno, in verità, non è possibile senza l'altro. E a tal proposito, si può segnalare come il *Green Deal* europeo ed i primi atti legislativi emanati per la sua attuazione stiano modificando la Costituzione economica europea, iniettando all'interno delle tradizionali logiche di mercato obiettivi ambientali di carattere trasformativo⁸.

3. - La prospettiva comparata. È finanche banale ricordare come non abbia senso un diritto ambientale che si arresti alle frontiere statali, così come non hanno senso *policies* che si limitino ad intervenire all'interno di un solo Paese: si vede necessaria un'azione integrata, la più estesa ed ampia possibile.

Ad un primo sguardo, sembra emergere un quadro confortante riguardo alla diffusione dei principi maggiormente accolti in tema di tutela ambientale. Il diritto a vivere in un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile è così presente nelle legislazioni di oltre l'80 per cento dei Paesi membri delle Nazioni Unite⁹. In particolare, il relatore speciale sul tema al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha riportato come 156 Stati – sui 193 dell'ONU – dispongano di una qualche disciplina in tema, e come 110 ne forniscano una copertura costituzionale, diretta o indiretta che sia.

Passando poi agli effetti della sostanziale disattenzione nei confronti della necessità di dar dispiego alle politiche pubbliche enunciate, ovvero improntare i comportamenti individuali e collettivi verso principi di sostenibilità, possono ricordarsi le inondazioni che a fine settembre 2022 hanno colpito il Pakistan, sommergendo oltre un terzo del Paese, causando almeno 1500 morti accertati e un danno stimato in circa 40 miliardi di dollari, oppure i violenti incendi che hanno coinvolto diverse zone degli Stati Uniti. In termini di sostenibilità complessiva dei contemporanei modelli di sviluppo, inoltre, va segnalato come nel 2022 il c.d. *Earth Overshoot Day* (il giorno in cui sono state consumate tutte le risorse che il pianeta è in grado di rinnovare in un anno) sia stato registrato il 28 luglio¹⁰.

Al riguardo, se la dimensione programmatica di tanti testi costituzionali e del diritto internazionale è in qualche modo fisiologica, fermarsi alle nobili enunciazioni teoriche, disattendendo la necessità di mettere in pratica azioni istituzionali concrete e mutamenti del comportamento individuale e collettivo, ne fa emergere il lato patologico.

4. - Una conclusione aperta: tra diritto ed altre scienze. Proprio per dare concretezza ai propositi costituzionali menzionati, si vede necessaria un'apertura del diritto e del discorso giuridico verso le altre forme del sapere. In riferimento a tematiche come quelle ambientali, è necessario procedere con un diritto *evidence-based*, che possa essere prima concepito e poi valutato sulla capacità di basarsi su dati quanto più possibile imparziali e *peer-reviewed*¹¹. In questo senso, ad esempio, emerge l'importanza dell'apertura del diritto alle dimensioni di carattere ecologico ed economico. Un recente editoriale di *Science*, su questa linea, intitolato

⁷ Cfr. già B.S. LEVY - V.W. SIDEL (eds), *War and Public Health*, Oxford University Press, 2008.

⁸ Una presentazione dell'atto in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

⁹ Si veda il documento *Right to a healthy environment: good practices*, presentato in occasione della 43ª sessione dello Human Rights Council delle Nazioni Unite, 24 febbraio-20 marzo 2020: <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/32450?sessionid=8D19A452FDE079FE0AFEAC85C360E61D>.

¹⁰ Si vedano i dettagli nel sito <https://www.overshootday.org/>. Nei primi anni '70, cadeva attorno alla metà di dicembre.

¹¹ Cfr. J.J. RACHLINSKI, *Evidence-based Law*, in *Cornell Law Review*, 2011, 901-924; C. CASONATO, *Evidence Based Law. Spunti di riflessione sul diritto comparato delle scienze della vita*, in *BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto*, 2014, 1, 179-208: <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/834/834>.

Trickle-down climate risk regulation, propone una linea di *policies* che disincentivi le banche americane dal finanziamento di attività che dimostrano un impatto negativo a livello di sostenibilità ambientale¹². Nell'editoriale, si afferma che il sistema con a capo la BCE è più coerente rispetto a quello statunitense, il quale vede i propri istituti di credito comparire tra i maggiori finanziatori di combustibili fossili al mondo¹³.

Anche su questo profilo, quindi, sono necessari un diritto e una politica *evidence-based* ed in dialogo con le altre discipline; un diritto e una politica i quali, superando le incertezze di quanti mettono ancora in dubbio il cambiamento climatico o non puntano su azioni concrete ed efficaci per contrastarlo, agiscono con decisione verso un cambio di passo sulle tematiche ambientali¹⁴.

¹² A.M. PERRAULT - G. GIRAUD, *Trickle-down climate risk regulation*, in *Science*, 2022, 377, 6610, 1021.

¹³ L'editoriale prosegue: «The European Central Bank, for example, is signaling to banks that they must plan and make their transition away from financing of fossil fuels—to respond not only to their own risks but also to the science pointing to the necessity of this transition for the planet and financial system. Yet in the US, the primary regulators of national and community banks are narrowly zeroing in on risks posed to the largest banks—those with over \$100 billion in total consolidated assets—without attention to these banks' role in financing greenhouse gas-emitting activities and what they mean for other important financial actors. Such a “trickle-down” approach to regulation—assuming that protecting big banks will protect other, smaller financial entities and the financial system more broadly—obscures the financial crisis that is already underway and inadequately responds to scientific evidence on distinctive features of climate risk and impacts».

¹⁴ L'editoriale di Megan Mullin sul numero del 30 agosto 2022 di *Nature* riporta il titolo: *To adapt to climate impacts, come to grips with politics*; l'editoriale del numero uscito il 26 ottobre ricorda lo stesso impegno per il mondo scientifico: *Do the science on sustainability now*.